

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
PER LA RILEVAZIONE E LO STUDIO DEL FENOMENO DELL'INCIDENTALITA' STRADALE

L'Istituto nazionale di statistica (di seguito denominato **ISTAT**) con sede in Roma, Via Cesare Balbo, n.16, nella persona del Presidente Prof. Giorgio Alleva, domiciliato per la carica presso la sede dell'ISTAT,

e

L'Automobile Club d'Italia (di seguito denominato **ACI**) con sede in Roma, Via Marsala, n. 8, nella persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, domiciliato per la carica presso la sede dell'ACI,

Premesso che

- il decreto legislativo 6 settembre 1989 n.322 affida al Sistema statistico nazionale (SISTAN) il compito di fornire l'informazione statistica ufficiale al Paese e agli organismi internazionali;
- ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 1991 l'Ufficio di statistica dell'ACI fa parte del SISTAN;
- con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166 è stato emanato il Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica, il quale all'art. 2, comma 2, lett. c) attribuisce all'ISTAT il compito di "definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.681";
- ACI pubblica statistiche sugli incidenti stradali sin dall'anno 1934;
- ISTAT e ACI collaborano alla realizzazione della rilevazione sugli incidenti stradali dall'anno 1953;
- ACI ha tra i propri compiti istituzionali il presidio della mobilità in tutti i suoi aspetti e a tal fine collabora con le autorità competenti a livello nazionale e territoriale;
- in base al Programma statistico nazionale vigente:
 - a) ISTAT è titolare della "Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone" (IST-00142), alla cui realizzazione ACI coopera in qualità di partecipante fornendo la propria collaborazione in tutte le fasi del processo produttivo con particolare riguardo alla localizzazione e georeferenziazione degli incidenti;

- b) ISTAT è titolare della “Rilevazione trimestrale su incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti” (IST-02497), alla cui realizzazione ACI coopera in qualità di partecipante;
- c) ACI è titolare dei lavori “Localizzazione degli incidenti stradali” (ACI-00012), “Veicoli e incidenti stradali” (ACI-00013), per i quali è necessario il trattamento dei dati derivanti dalla rilevazione degli incidenti stradali di titolarità dell’ISTAT e l’integrazione di tali dati con altre informazioni detenute dal medesimo ACI;
- d) ACI è titolare del lavoro “Contravvenzioni elevate dalla Polizia municipale dei comuni capoluogo” (ACI-00015), i cui risultati vengono pubblicati a corredo della Statistica degli incidenti stradali;
- e) ACI produce un database integrato “Veicoli e incidenti stradali”, con informazioni sugli incidenti e sui veicoli coinvolti in un incidente con dati desunti dal Pubblico Registro Automobilistico P.R.A., messo a disposizione dei soggetti Sistan e del mondo della ricerca nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico;
- ISTAT e ACI diffondono congiuntamente i risultati delle rilevazioni statistiche e conducono studi sull’incidentalità stradale;
- ACI organizza eventi attinenti alla sicurezza stradale e partecipa a programmi della Federazione Internazionale dell’Automobile ed è membro di organismi internazionali che si occupano di sicurezza stradale quali l’European Transport Safety Council (ETSC), l’International Road Traffic Accident Database (IRTAD) presso l’OCDE, la Prévention Routière Internationale, EuroRAP, EuroNCAP;
- ISTAT e ACI, sia separatamente sia congiuntamente, hanno svolto e svolgono un ruolo informativo e, con riferimento ad ACI, anche formativo rilevante ai fini della prevenzione degli incidenti stradali e, in generale, ai fini del conseguimento degli obiettivi delle politiche di sicurezza stradale;
- ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 322/1989, i dati raccolti per fini statistici dai soggetti del SISTAN non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici;
- la comunicazione per finalità statistiche di dati personali tra soggetti del SISTAN è disciplinata, in particolare, dall’art. 8 del “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale” e dalla direttiva del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica n. 9 del 20 aprile 2004,

Considerato che

- l’apporto informativo rappresentato dalle rilevazioni sugli incidenti stradali si configura come fondamentale rispetto all’obiettivo del miglioramento delle condizioni di sicurezza nella mobilità, assunto come priorità politica in ambito nazionale e internazionale;
- ISTAT, in continuità con i Protocolli di intesa sottoscritti il 3 dicembre 2007, il 6 luglio 2011, il 6 febbraio 2015, ha siglato, il 6 aprile 2016, un nuovo Protocollo di intesa per il coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale. L’accordo di durata quadriennale, è stato stipulato tra

Istat, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Unione delle Province d'Italia e Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia. Il Protocollo prevede il decentramento delle attività di raccolta e monitoraggio delle informazioni sugli incidenti stradali occorsi nei territori di competenza;

- ISTAT e ACI, in continuità con il Protocollo sottoscritto il 2 maggio 2007, hanno siglato il 22 aprile 2011, un nuovo Protocollo d'intesa, di durata triennale, con la finalità di proseguire la collaborazione finalizzata alla rilevazione e allo studio del fenomeno dell'incidentalità stradale, prorogato di un ulteriore triennio nel marzo del 2014;
- il risultato dell'esperienza maturata da ISTAT e ACI nell'ambito del citato protocollo d'intesa è positivo;
- ISTAT e ACI ravvisano la necessità di sottoscrivere un nuovo protocollo per proseguire la cooperazione istituzionale e per aggiornare le modalità della collaborazione in materia di rilevazione e analisi statistica del fenomeno dell'incidentalità stradale che sostituisca il protocollo del 2011,

Convengono e stipulano quanto segue

Art.1

(Oggetto e Finalità)

1. Con il presente protocollo ISTAT e ACI, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, intendono proseguire la collaborazione per la raccolta, la produzione, lo scambio e l'utilizzazione dei dati sull'incidentalità stradale e gli aspetti collegati, con l'obiettivo di monitorare ed approfondire la conoscenza del fenomeno e contribuire attraverso di essa alla prevenzione e alla promozione della sicurezza stradale.
La collaborazione è finalizzata alla realizzazione della rilevazione denominata "Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone" (IST-00142) di titolarità dell'Istat attraverso la condivisione e la gestione delle principali fasi di produzione del dato, particolarmente rilevanti sotto i profili della copertura, completezza, tempestività e valorizzazione dell'informazione prodotta.
2. Per il soddisfacimento di specifiche ed ulteriori esigenze conoscitive, le Parti possono realizzare congiuntamente progetti e studi *ad hoc*, definiti nell'ambito del Comitato paritetico di cui al successivo art. 6, che formeranno oggetto di apposite convenzioni esecutive.

Art.2

(Compiti dell'ISTAT)

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, in qualità di titolare della "Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone" (IST-00142), ISTAT:
 - a) gestisce i rapporti istituzionali con gli organi intermedi di rilevazione e con i soggetti pubblici individuati come referenti della rilevazione, anche tramite la sottoscrizione di appositi accordi per la raccolta e l'organizzazione dei dati a livello nazionale e locale;

- b) definisce le metodologie da adottare, le tecniche di indagine, nonché le modalità di acquisizione, di codifica e di validazione finale dei dati;
- c) adegua - sentito il parere del Comitato paritetico di cui al successivo art. 6 e del Comitato di gestione Incidenti stradali istituito dal Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, dal Ministero dei trasporti, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall'UPI e dall'ANCI (citato in premessa) - i contenuti informativi del questionario di rilevazione alle necessità conoscitive locali, nazionali ed internazionali;
- d) coordina gli organi e i soggetti presso cui è attuato il decentramento della raccolta e il monitoraggio delle informazioni inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale;
- e) produce e fornisce all'ufficio di statistica dell'ACI, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate all'art. 7, il file dei microdati validati relativi alla rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone, contenente le variabili oggetto dell'indagine raccolte e validate dall'ISTAT e le informazioni validate dall'ACI relative alla localizzazione degli incidenti stradali;
- f) provvede al controllo e alla elaborazione dei dati di interesse nazionale e comunitario.

Art.3 (Compiti dell'ACI)

- 1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, ACI:
 - a) collabora, nell'ambito del processo di produzione della rilevazione degli incidenti stradali di titolarità ISTAT, al controllo e correzione delle variabili relative alla localizzazione degli incidenti stradali, al fine di integrare e completare le informazioni mancanti sulla base degli archivi ACI;
 - b) produce e fornisce a ISTAT, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate all'art. 7, il file relativo alla "Localizzazione degli incidenti stradali" e cura l'aggiornamento del sito www.lis.aci.it;
 - c) partecipa alle principali fasi della rilevazione secondo quanto concordato nell'ambito del Comitato Paritetico di cui all'art. 6;
 - d) collabora con ISTAT alla revisione delle regole per il controllo delle informazioni e alla loro applicazione;
 - e) produce e fornisce a ISTAT, nel rispetto delle disposizioni normative richiamate all'art. 7, il file "Veicoli e incidenti stradali" derivante dall'integrazione tra l'archivio ISTAT degli incidenti stradali e il Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'ACI.

Art.4 (Attività congiunte)

- 1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, ISTAT e ACI:
 - a) nell'ambito del Comitato paritetico di cui all'art. 6, individuano nuove esigenze informative e si impegnano, laddove necessario, alla revisione delle informazioni

raccolte con il modello di rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone ed all'integrazione di nuove fonti per fornire adeguati strumenti di misurazione per le variabili oggetto di studio;

- b) si impegnano a monitorare, con riferimento ai rispettivi ambiti di competenza, che le attività di trattamento statistico e valorizzazione ai fini della diffusione dei dati sugli incidenti stradali siano svolte sul territorio in coerenza con gli assetti istituzionali esistenti e con quanto definito nel presente Protocollo;
- c) garantiscono la collaborazione nelle sedi territoriali, nazionali e internazionali con i soggetti e istituzioni che si occupano di sicurezza stradale.

Art.5 (Diffusione)

1. Ferma restando la titolarità dell'indagine da parte dell'ISTAT, le Parti, nell'ambito del Comitato paritetico di cui all'art. 6, concordano i tempi di diffusione congiunta dei primi risultati definitivi della rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone relative all'anno precedente.
2. La diffusione dei risultati viene effettuata dall'ISTAT e dall'ACI secondo le seguenti modalità:
 - a) le Parti concordano, nell'ambito del Comitato paritetico di cui all'art. 6, il calendario della diffusione dei risultati provvisori e definitivi della rilevazione degli incidenti stradali e della localizzazione;
 - b) gli eventi di presentazione dei risultati o i convegni scientifici potranno essere ospitati presso le sedi dell'ISTAT o dell'ACI;
 - c) le pubblicazioni utilizzate per il primo rilascio dei dati su "incidenti stradali" e "localizzazione" devono riportare il logo di entrambe le Parti, così come il sito web www.lis.aci.it curato da ACI per la diffusione dei dati relativi alla localizzazione degli incidenti sulla rete viaria principale e contenente anche una sezione relativa ai dati statistici generali di incidentalità;
 - d) le Parti, successivamente al primo rilascio dei risultati definitivi della rilevazione degli incidenti stradali e della localizzazione, possono utilizzare i dati per effettuare analisi statistiche connesse alle proprie finalità istituzionali e per la realizzazione di proprie pubblicazioni, provvedendo a citare la fonte;
 - e) in qualunque forma realizzata, la diffusione deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di segreto statistico.
3. ACI si impegna a informare ISTAT delle proprie iniziative riguardanti la progettazione e la realizzazione di elaborazioni, studi e analisi di carattere statistico in materia di incidentalità stradale.
4. ACI si impegna a non comunicare, prima della diffusione ufficiale dei primi risultati di cui al comma 1 del presente articolo, dati ed elaborazioni aggiuntive a livello nazionale, provinciale e comunale.
5. ACI ed ISTAT si impegnano a monitorare le diffusioni dei dati a livello locale, coordinandole con quelle delle rispettive sedi territoriali e dei soggetti coinvolti, a diverso titolo, nella rilevazione degli incidenti stradali.

Art. 6
(Comitato paritetico)

1. È istituito un Comitato paritetico ISTAT-ACI composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. Il Comitato si avvale di una segreteria composta da un rappresentante ISTAT e un rappresentante ACI. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, ciascuna Parte provvede a comunicare all'altra Parte il nominativo dei propri rappresentanti nel Comitato e nella segreteria.
2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
 - a) sovrintendere alla gestione tecnico-operativa del protocollo;
 - b) individuare ulteriori linee di sviluppo della collaborazione, definendo i contenuti dei progetti e degli studi ad hoc di cui all'art. 1, comma 2;
 - c) proporre soluzioni tecnico-operative per rispondere a nuove eventuali esigenze informative secondo le priorità individuate, come stabilito all'art. 4, comma 1, lett. a);
 - d) monitorare lo stato di attuazione delle attività oggetto del protocollo e i risultati conseguiti;
 - e) individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio di cui alla lett. d);
 - f) definire il calendario della diffusione dei risultati preliminari e definitivi della rilevazione degli incidenti stradali e della localizzazione, secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 1 e comma 2, lett. a);
 - g) definire le attività che il personale dell'ACI dovrà svolgere presso le sedi dell'ISTAT, in attuazione dell'art. 8, comma 2.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente almeno due volte l'anno e ogniquale volta ne faccia richiesta almeno uno dei membri. Il presidente del Comitato è scelto, a rotazione annuale delle Parti, tra i suoi membri. Per il primo anno la presidenza è affidata ad rappresentante dell'ISTAT.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare esperti nelle specifiche materie di volta in volta in discussione.
5. Le decisioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Art.7
(Protezione dei dati personali e segreto statistico)

1. È fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione del presente Protocollo per finalità diverse da quelle previste dall'art. 1.
2. I trattamenti di dati personali rientranti nell'ambito del presente Protocollo sono effettuati nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*). I dati utilizzati per l'esecuzione della "Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone" dell'ISTAT e delle indagini "Localizzazione degli incidenti stradali" e "Veicoli e incidenti stradali" dell'ACI sono inoltre trattati in conformità alle disposizioni

dettate dagli artt. 6-bis, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia rispettivamente di trattamenti di dati personali, segreto d'ufficio, segreto statistico e accesso ai dati statistici, nonché del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistan* (All. A.3 del d.lgs n. 196/2003).

3. Titolare dei trattamenti di dati personali oggetto del presente protocollo, finalizzati alla realizzazione della “Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone”, è l'ISTAT. Responsabili dei medesimi trattamenti, per le attività di rispettiva competenza, sono il direttore centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione e il direttore centrale per la raccolta dati dell'ISTAT e il preposto all'ufficio di statistica dell'ACI ovvero il Coordinatore dell'Area Professionale Statistica di ACI. Ciascun responsabile del trattamento dei dati personali con riferimento al proprio ambito, in particolare:
 - a) assicura il rispetto dei principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003;
 - b) designa quali incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003, i soggetti che collaborano allo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo, impartendo loro istruzioni dirette a garantirne il corretto svolgimento, nonché la protezione dei dati personali;
 - c) adotta, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003, le misure di sicurezza di natura tecnica, logistica ed organizzativa idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta;
 - d) assicura che sia resa agli interessati idonea informativa, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e all'art. 6 del *Codice di deontologia e di buona condotta* di cui al comma 1 del presente articolo;
 - e) garantisce l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
4. Il personale dell'ACI che svolge la propria attività presso le sedi dell'ISTAT, secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 2, del presente protocollo, è nominato incaricato del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dal responsabile dell'ISTAT indicato al precedente comma 3 per l'attività rientrante nell'ambito di sua competenza. Essi sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative richiamate al comma 1, nonché delle istruzioni impartite loro dal responsabile del trattamento dei dati personali.

Art.8

(Convenzioni esecutive)

1. Agli impegni derivanti dall'esecuzione del presente protocollo l'ISTAT e l'ACI fanno fronte con proprie risorse umane, tecniche e finanziarie, compatibilmente con i rispettivi vincoli di bilancio e di programmazione.
2. Per le finalità di cui all'art. 1 il personale dell'ACI può svolgere la propria attività presso le sedi dell'ISTAT. In questo caso gli oneri assicurativi sono a carico dell'Ente di provenienza. Le modalità operative di tale collaborazione saranno definite alla prima riunione di insediamento del Comitato paritetico di cui all'art. 6. Con successive convenzioni l'ISTAT e l'ACI possono disciplinare la ripartizione e l'utilizzo

di eventuali risorse finanziarie che si dovessero rendere disponibili per lo svolgimento delle attività di cui al presente protocollo.

Art.9
(Foro competente)

1. Per eventuali controversie inerenti al presente Protocollo e che non sia possibile risolvere in via amministrativa è competente il Foro di Roma.

Art. 10
(Durata)

1. Il presente Protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2020, a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato previa manifestazione di volontà delle Parti da esprimersi prima della scadenza.

Art. 11
(Disposizioni finali)

1. Il presente protocollo sostituisce il precedente atto sottoscritto dalle parti in data 22 aprile 2011 e prorogato nel 2014 per un ulteriore triennio.

Il presente Protocollo è sottoscritto digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per l'Istat
Il Presidente
(*Prof. Giorgio Alleva*)

Per Automobile Club d'Italia
Il Presidente
(*Ing. Angelo Sticchi Damiani*)